

CONVENZIONE

tra

L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

e

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL'AQUILA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, con sede legale in Via Avezzano, 11 C – 67100 L'Aquila, nella persona del legale rappresentante Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano (di seguito "USRA");

e

il **Club alpino italiano - Sezione dell'Aquila - APS – ETS (CAI L'Aquila)**, associazione no profit riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, iscritta al Runts rep n 103424, con sede in L'Aquila via Sassa, 34 – Cod. Fisc. 00145680666 rappresentata dal Presidente pro tempore Vincenzo Brancadoro, che sottoscrive il presente atto in attuazione della Delibera del Consiglio Direttivo del CAI AQ del 06 marzo 2023, (di seguito CAI AQ);

VISTO l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due del cratere;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO l'art.3 del Decreto-Legge 11 gennaio 2023, n. 3 conv., con modificazioni, in Legge 10 marzo 2023, n. 21 *Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*, che prevede la proroga o il rinnovo dell'incarico dei Titolari degli Uffici Speciali fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA e richiamata l'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRA come Soggetto Responsabile dei seguenti Interventi:

- Sentiero Italia - Potenziamento e riqualificazione del tratto abruzzese ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009 del "Sentiero Italia S.I.-CAI" per un importo di € 1.500.000,00;
- Riqualificazione e potenziamento del cammino "Alta Valle dell'Aterno" sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila per un importo di € 400.000,00;

VISTO il Protocollo D'Intesa tra la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere e il Club Alpino Italiano sottoscritta in L'Aquila, presso la sede della Sezione dell'Aquila del Club Alpino Italiano, in data 04.07.2022 ed in particolare l'art. 3 ai sensi del quale "per l'attuazione di quanto previsto dal presente protocollo l'USRC e l'USRA provvederanno a sottoscrivere appositi protocolli settoriali con la Sezione CAI di L'Aquila in qualità di Sezione CAI capofila e coordinatrice rispetto alle altre sezioni CAI coinvolte nelle attività";

CONSIDERATO CHE il rapporto di collaborazione scientifica di cui al protocollo che precede è finalizzato ad una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente montano e, più nello specifico, della rete sentieristica, che lo stesso ambiente attraversa, unitamente alle opere alpine agli elementi antropico d'interesse e rifugi di montagna del territorio, di competenza dei territori attraversati dalle opere indicate;

VISTO l'art. 2 comma 2 del protocollo d'intesa del 04.07.2002 secondo cui "Il CAI si impegna, attraverso le proprie Sezioni, Commissioni, Organi tecnici e Strutture operative a mettere a disposizione le conoscenze e competenze in materia di sentieristica, cartografia, tutela dell'ambiente montano, opere alpine, escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo;

VISTO l'art. 56, del D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare:


- il comma 1, ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- il comma 2, ai sensi del quale: "Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";

CONSIDERATO CHE il modello configurato dall'art. 56 del Codice del Terzo settore si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale. Per effetto dell'innovazione introdotta dal Codice del Terzo Settore, tutti i soggetti del Terzo Settore possono collaborare con tutte le PP.AA. per lo svolgimento di tutte le attività di interesse generale. La stessa attività di interesse generale è intesa in una prospettiva

procedimentalizzata, non rilevando più esclusivamente nella fase dell'esplicazione dell'attività privata, per come sviluppata in relazione all'obiettivo perseguito, ma anche nella fase iniziale del percorso di programmazione ed organizzazione. Coerentemente con un simile impianto normativo, i singoli istituti vanno visti in un continuum che si sviluppa da azioni programmatiche di carattere generale e, attraverso specifiche forme di progettazione condivisa di dettaglio, può approdare ad accreditamenti o partenariati.

CONSIDERATO CHE:

- l'USRA e il Club Alpino Italiano, attraverso il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 04/07/2022, hanno espresso la volontà di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica finalizzata ad una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente montano e, più nello specifico, della rete sentieristica, che lo stesso ambiente attraversa, unitamente alle opere alpine agli elementi antropici d'interesse e rifugi di montagna del territorio di competenza dell'USRA e delle opere da questo gestite;
- il CAI AQ è un'associazione senza scopo di lucro che ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Codice terzo Settore;
- rispetto alla natura e tipologia degli interventi da attuarsi, il CAI AQ risulta in possesso di una indiscussa e particolare capacità tecnica e professionale da intendersi come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari ed inoltre risulta in possesso di una capillare e strutturata organizzazione;
- il CAI AQ risulta essere una APS (Associazione di promozione sociale) regolarmente iscritta ed avente i requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo Settore e normativa conseguente e collegata;
- l'USRA, quale soggetto responsabile degli interventi suindicati, sta attuando tutte le attività volte al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del Territorio, con lo scopo di creare una rete sentieristica di collegamento fra vari comuni, tale da valorizzare, implementare, divulgare e mettere in rete tutte le risorse e le emergenze presenti negli stessi;
- la tutela e la valorizzazione della montagna e delle risorse paesaggistiche, architettoniche, turistico-culturali richiedono sinergie tra istituzioni, enti e associazioni, al fine di produrre dati ed elaborati a carattere scientifico, inquadrabili come contributo alla ricerca e finalizzati alla conoscenza ed alla divulgazione del patrimonio informativo nelle aree oggetto di studio;
- è opportuno regolare il rapporto tra l'USRA e il CAI AQ per la realizzazione dei progetti e delle finalità di seguito esplicitate, tramite la sottoscrizione della presente Convenzione, considerando altresì le condizioni economiche più favorevoli prospettate dall'adozione di tale Convenzione rispetto al ricorso al mercato;
- la convenzione tra USRA e CAI AQ viene considerata operativa rispetto agli accordi del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 04/07/2022 tra USRA e CAI;
- il valore finanziario complessivo delle prestazioni e di qualunque tipologia svolte dal CAI sarà in ogni caso inferiore alle soglie per l'affidamento diretto di servizi previste dalla Legge in materia di contratti pubblici;
- per la disciplina del presente accordo si applicano le disposizioni degli articoli 54, 55 e 56 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017;



- ai sensi dell'art. 6 del Codice degli appalti D.lgs. 36/2023 è esclusa l'applicazione dello stesso per gli artt. 54, 55, 56 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017;

Precisato che quanto sopra premesso costituisce parte integrante dell'accordo tra le parti sopra indicate, si conviene quanto segue:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Il presente Accordo operativo ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio montano attraverso attività di potenziamento e riqualificazione dei cammini e dei sentieri e, di conseguenza, di consentire lo sviluppo turistico sostenibile delle zone interessate. Al contempo, in linea con le finalità degli interventi, potrà essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cammini e dei sentieri.


L'Accordo ha ad oggetto la regolamentazione del contributo e del supporto operativo ai lavori di riqualificazione e potenziamento che l'associazione CAI AQ può fornire all'USRA, rispetto alle conoscenze e competenze sentieristiche, cartografiche, di tutela dell'ambiente montano, opere alpine, escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, ed in relazione ai seguenti progetti:

- l'intervento "Potenziamento e riqualificazione del tratto abruzzese ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009 del "Sentiero Italia S.I.-CAI", che attraversa i Comuni di L'Aquila, Barisciano, Calascio, Campotosto, Capestrano, Castelvechio Calvisio, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio, Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Bussi Sul Tirino, Popoli;
- l'intervento di Riqualificazione e potenziamento del cammino "Alta Valle dell'Aterno", che attraversa i Comuni di L'Aquila, Cagnano Amiterno, Capitignano, Pizzoli, Campotosto, Montereale;

Art. 2 (Funzioni di USRA)

1. In qualità di soggetto responsabile, l'USRA svolge tutte le attività relative alla realizzazione degli interventi richiamati all'art.1;
2. mette a disposizione del CAI AQ il materiale progettuale necessario alle attività di competenza;
3. coinvolge il CAI AQ nelle attività volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, in quelle operative di esecuzione degli interventi;
4. definisce le modalità di intervento, quantifica i fabbisogni, vigila sull'operato e valuta le prestazioni fornite, provvedendo al rimborso delle spese sostenute dal CAI.



4



Art. 3
(Funzioni del CAI AQ)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, il CAI AQ mette a disposizione le conoscenze e le competenze in materia di Sentieristica, Cartografia, Tutela Ambiente Montano, Opere Alpine, Escursionismo, Alpinismo, Scialpinismo supportando l'USRA;
2. individua, tra i propri soci, le figure professionali competenti per svolgere le funzioni necessarie e richieste dall'USRA finalizzate alla migliore e più funzionale realizzazione dell'opera indicata al punto 1;
3. fornisce supporto operativo e logistico per la verifica dei luoghi e l'identificazione degli stessi, anche tramite le specifiche capacità di orientamento, conoscenza e uso delle carte topografiche;
4. individua le interferenze e sovrapposizioni tra i tracciati dei Cammini e la rete sentieristica del CAI, evidenzia i tratti di Cammini che hanno le caratteristiche per essere inclusi nella sentieristica CAI (Catasto Sentieri), mette a disposizione tracce con sistemi informativi geografici (GIS) dei Sentieri CAI nei Comuni di interesse;
5. cura l'aggiornamento della Carta dei Sentieri in scala 1.25000 del Gran Sasso d'Italia, Monti della Laga, Gruppo Sirente Velino, Gruppo Monte Ocre, Monte Cagno, Monte Cava, Monte San Rocco, Monte Calvo (e delle aree limitrofe e delle relative Carte dei Sentieri) con sistemi informativi geografici (GIS) e la formazione di un archivio dedicato agli elementi antropici delle Terre Alte;
6. collabora e partecipa alla redazione e attuazione (eventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dei Cammini) del Piano di Informazione e Comunicazione quale strumento unitario di visibilità e promozione dei Cammini, utile al perseguimento degli obiettivi citati, anche attraverso approfondimenti tematici di interesse specifico sugli aspetti di carattere territoriale legati alla fruizione della montagna;
5. garantirà condizioni economiche più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Tali condizioni saranno definite con la singola richiesta di intervento ricevuta dall'USRA;
7. provvede direttamente agli eventuali oneri di tipo previdenziale e/o fiscale derivanti dai servizi svolti dalle figure professionali individuate.

Art. 4
(Durata)

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle Parti contraenti e ha durata fino al 31.12.2026, salvo proroga concordata tra le parti.



5


Art. 5
(Intervento volontario e personale impiegato)

1. Il CAI AQ si avvale dei propri soci per attività di supporto operativo ai lavori di riqualificazione e potenziamento dei cammini e dei sentieri di competenza dell'USRA;
2. Il contenuto e le modalità dell'intervento dei soci, il numero, la qualifica professionale e le modalità di coordinamento del personale eventualmente impiegato, sono definiti per ogni singola attività poiché il fabbisogno richiesto può variare per ogni intervento.

Art. 6
(Coperture assicurative)


Ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017, il CAI AQ è tenuto alla copertura assicurativa dei propri soci impegnato nei progetti. I relativi oneri sono a carico dell'USRA.

Art. 7
(Oneri finanziari e modalità di rimborso)

1. Le risorse economiche per il rimborso delle spese richieste dal CAI AQ all'USRA, trovano copertura a valere sul quadro economico delle singole procedure di appalto;
2. Sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate relative ai costi diretti. Per i costi indiretti è ammesso al rimborso il 10% dei costi diretti.

Art. 8
(Obblighi di riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come confidenziali tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili, rese note all'altra parte in virtù del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a tre anni dopo la conclusione della stessa;
2. Le informazioni confidenziali non possono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non possono essere utilizzate se non per le finalità connesse alla presente convenzione;
3. Le parti contraenti non sono responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.



Art. 9
(Recesso e risoluzione dell'accordo)

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10
(Dati Personali)

I dati trattati in esecuzione della presente collaborazione sono utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni, ai sensi del GDPR 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, 21/03/2024

Il Titolare dell'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione della città dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio

Provenzano



Per Il Club Alpino Italiano


Sezione dell'Aquila

Il Presidente

Vincenzo Brancadoro

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DELL'AQUILA
Via Sassa, 34 - 67100 L'Aquila (I)

USRA - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 41A243DB4F21F4A2939A14445ABD21A0151DE5E8F119F981753FE0C597DF70DF

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

PROTOCOLLO UNICO

Posta in arrivo

Numero protocollo 0002108/24

Data protocollo 21/03/2024

AQ-BCE

Competenza USRA

Oggetto CONVENZIONE TRA L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA E IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DELL'AQUILA